



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2005.

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle Commissioni, con esclusione di quelle dotate di specifica normativa.

Art. 1 ISTITUZIONE

1. L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari temporanee speciali relative a questioni e problematiche di carattere particolare o generale determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti temporali dell'attività.
2. Tali Commissioni saranno, di norma, composte da sette consiglieri, compreso il Presidente: dovrà essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
3. I Presidenti delle Commissioni riferiranno al Consiglio Comunale al termine del loro lavoro a mezzo di relazione scritta contenente, anche, in caso di non unanime consenso, le posizioni minoritarie.

Art. 3 COMMISSIONI COMUNALI

1. La Giunta Comunale può istituire a sua discrezione le Commissioni Comunali nell'ambito della Cultura, dell'ambiente, della protezione civile, dello sport, tempo libero e problematiche giovanili, dei servizi alla persona, dell'edilizia e dell'urbanistica e su ogni altra materia che si ritenesse necessario. Restano escluse dalla presente disposizione le Commissioni obbligatorie per legge.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri, all'interno della commissione, nella prima adunanza.
3. La Giunta Comunale stabilisce di volta in volta il numero dei componenti delle varie commissioni scelti anche all'esterno del Consiglio Comunale, aventi i requisiti della eleggibilità a consigliere comunale con specifiche competenze in materia. Almeno un membro deve essere segnalato da ogni gruppo consiliare.
4. I Regolamenti delle varie Commissioni possono derogare a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 con la presenza di almeno un membro segnalato da ogni gruppo consiliare.

Art. 4 GRUPPI DI LAVORO

1. In alternativa alle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale può istituire, di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
2. Detti gruppi devono essere composti da almeno tre membri anche esterni alle rappresentanze consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche.
3. Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente alla sua costituzione.
4. Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 5
FINALITA' E POTERI

1. Le Commissioni comunali espletano indagini conoscitive, studi e approfondimenti e formulano proposte su questioni inerenti il rispettivo settore o ad esse demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale devono tenere in debita considerazione il parere delle Commissioni anche se non obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione.
3. Ad ogni seduta verrà stilata una relazione di sintesi del lavoro svolto; tale relazione posta a disposizione dell'Amministrazione comunale.
4. Il Presidente ha potere di rappresentanza della Commissione e dovrà relazionare al Sindaco sui lavori della Commissione almeno ogni sei mesi.

Art. 6
DURATA DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione o fino all'esaurimento del proprio lavoro se costituita in via temporanea.

Art. 7
DECADENZA DEI COMMISSARI

1. I singoli commissari decadranno dall'essere membri delle commissioni in caso di dimissioni, ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della commissione per tre volte consecutive.
2. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.
3. I commissari decaduti saranno sostituiti dalla Giunta Comunale entro trenta giorni secondo le modalità indicate all'art. 3.

Art. 8
ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La commissione è convocata a cura del Presidente.
2. La prima seduta dovrà tenersi entro venti giorni dall'entrata in vigore della delibera di nomina dei membri della commissione.
3. Il Presidente nomina il segretario scegliendolo tra i membri della commissione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale riunione, fa recapitare, tramite il servizio comunale, gli avvisi di convocazione delle riunioni con un anticipo di almeno tre giorni per le sedute ordinarie e di 24 ore per le eventuali sedute d'urgenza.
4. Su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri, la commissione dovrà essere convocata entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.
5. La convocazione delle commissioni e l'ordine del giorno sono inviati per conoscenza al Sindaco.
6. Il Presidente presiede le adunanze, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati.
7. La convocazione delle commissioni sarà resa pubblica tramite affissione all'albo pretorio almeno cinque giorni prima.
8. Il segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.

9. Le decisioni delle commissioni sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.
10. Le commissioni possono sentire di volta in volta i rappresentanti di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Persone e Gruppi interessati al problema.

Art. 9
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione la seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti la commissione.

Art. 10
VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice.

Art. 11
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni, di norma, sono pubbliche salvo i casi di segretezza previsti dalla legge o per ragioni di opportunità. Nel caso di seduta pubblica i cittadini possono assistere ai lavori delle commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 12
SEDUTE DELLE ADUNANZE

1. Di norma, per le sedute delle commissioni saranno utilizzati i locali disponibili nella sede comunale.
2. Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico individuate dal presidente.

Art. 13
RIMBORSO SPESE

1. L'elezione a membro delle commissioni e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.
2. Potranno aversi rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni solo se preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale e debitamente documentate, nei casi ove i singoli abbiano svolto incarichi specifici con viaggi, spese di trasferta, spese di accesso agli atti ecc.

Art. 14
NORME FINALI

1. Viene abrogata ogni precedente norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2005.

Il Sindaco
Cavagna Arch. Maurizio

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 7 febbraio 2005.

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 7 febbraio al 22 febbraio 2005.

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano